

STATUTO

CENTRO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA
PIERSANTI MATTARELLA 52

Numero REA: AG - 219333

Codice fiscale: 02979290844

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N.RO 49611
RACCOLTA N.RO 24747

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

È costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "**Centro orientamento Universitario** – o anche in sigla **COU**" società cooperativa sociale
La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è da considerarsi di diritto Ente del Terzo Settore e può godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge per gli Enti Del Terzo Settore e dalla disciplina vigente in materia di società cooperative.

ART. 2
SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Agrigento, in Via Piersanti Mattarella 309.**

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Essa aderisce alla UN.I.COOP. – Unione Italiana Cooperative con sede in Roma.

ART. 3
DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II
MODELLO SOCIETARIO
SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4
MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5
PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

- cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 nei seguenti ambiti:

- gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di trasformazione e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o disagiati di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare, la Cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall' art.1, lettera a) della legge 381 del 1991 e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 e dalla disciplina regionale in materia, in conto proprio e/o a favore di soggetti terzi, *ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere, la realizzazione e la gestione di:*

- servizi educativi, formativi e scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresa la gestione di scuole private, autorizzate e paritarie regolarmente riconosciute;
- corsi, attività ed interventi di formazione continua in tutti i campi del mercato del lavoro nonché in campo sanitario, sociale, legale, tecnico ed ogni altra categoria in genere;
- interventi e servizi di orientamento scolastico, universitario e professionale;
- servizi di prestazioni didattiche formative ed universitarie, ivi compreso l'orientamento universitario, il supporto didattico e di tutoraggio e mentoring, gestioni delle fasi di iscrizioni, lezioni on-line, esami e di ogni altro assetto ed aspetto educativo, formativo e universitario;
- percorsi universitari, master class, corsi universitari, ed in genere ogni attività universitaria, anche in collaborazione con università italiane e straniere anche telematiche;
- servizi didattici e formativi di livello universitario, di alta formazione e specializzazione, poli universitari e attività didattica e formativa di tipo scolastico e/o professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado e di ogni età;
- corsi di formazione specialistica in materia di mediazione civile e/o conciliazione ed istituzione, anche in diversi sedi operative, degli organismi di mediazione;
- servizi sociali in favore di minori e/o adulti anche attraverso la gestione di strutture organizzate come ad esempio asili nido, scuole materne, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri diurni e residenziali, centri polivalenti, ludoteche, laboratori, etc.;

- servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in ogni situazione di disagio;
- interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità di genere e di pari opportunità tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;
- iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transazionali di ogni ordine e grado, nonché azioni umanitarie nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- iniziative finalizzate alla promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale;
- azioni ed interventi e/o progetti formativi rivolti agli operatori del settore sociale, assistenziale, parasanitario e sanitario;
- incubatori di impresa, spin-off e start-up e relativi servizi ad essi connessi a sostegno della diffusione della cultura di impresa per sostenere lo sviluppo imprenditoriale sul territorio;
- servizi di progettazione, assistenza alla progettazione e co-gestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale, sanitario ed educativo;
- servizi di promozione culturale e professionale rivolti ai giovani in cerca di prima occupazione e occupati, adulti occupati o disoccupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;
- ricerche, studi ed indagini statistiche nel settore socio assistenziale, sanitario ed educativo in genere;
- servizi di promozione della ricerca e dello sviluppo, nell'ambito delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario anche utilizzando strumenti informativi e innovativi;
- consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società/aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali, assistenziali, sanitari ed educativi;
- iniziative culturali, seminariali, ricreative e formative nel settore assistenziale e sanitario;
- servizi, interventi, azioni formative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla formazione professionale, all'accrescimento delle capacità professionali e manageriali degli associati e dei terzi, rivolti a soggetti occupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipendenti di enti pubblici ed aziende private;
- azioni formative finalizzate all'acquisizione di specifiche professionalità nel settore dell'agricoltura anche sociale e dell'agro-industria, nonché alla formazione di imprenditori agricoli e loro operatori;
- servizi di promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;
- interventi formativi rivolti agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della formazione professionale come ad es. corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e Professionali;
- servizi organizzativi e logistici per convegni, dibattiti, tavole rotonde, meeting, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché

svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;

- attività di cooperazione e di co-progettazione per la capitalizzazione di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della formazione, ricerca – sviluppo e innovazione, mediante lo svolgimento e messa in opera di azioni ed interventi congiunti.

La cooperativa, inoltre, **al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**, ai sensi della legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modifiche ed integrazioni e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 e dalla disciplina regionale in materia, in conto proprio e/o a favore di soggetti terzi, *in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere*, potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione ed attuazione di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo, strutture consortili, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed extracomunitario;
- partecipare a società, a cooperative ed a consorzi in genere;
- sviluppare azioni ed interventi di cooperazione fra cooperative;
- gestione di agenzie per il lavoro nonché svolgere azioni e politiche di attuazione di ogni iniziativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e in maniera particolare lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Nel dettaglio la cooperativa sociale intende operare quale agenzia per il lavoro nelle sezioni:
 - somministrazione di lavoro: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine;
 - intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
 - supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

- erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
- promuovere il sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
- gestire progetti al fine del «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
- gestire servizi turistico-educativi-naturalistici, anche attivando laboratori e percorsi di storytelling, work e seminari di informazione;
- gestire attività di import - export di beni e/o di scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
- gestire servizi di sponsorizzazione per gli associati o per terzi, che ne facciano espressa richiesta motivata, per la partecipazione a fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura nonché per programmi e progetti di ricerca didattica, universitaria e scientifica, in collaborazione con università pubbliche o private, consorzi universitari o organismi ad essi collegati e funzionali;
- gestire attività di informazione, di divulgazione, di documentazione, svolgimento di iniziative editoriali, seminariali e di dibattito;
- gestire azioni e/o interventi che facilitino l'incontro della domanda e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la progettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informativi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in proprio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e private;
- gestire servizi di consulenza, studi di fattibilità, analisi di validità, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di monitoraggio tecnico, economico e contrattuale, rivolte ad imprese pubbliche e private di ogni specie anche su progetti rivolti alla creazione di nuove realtà imprenditoriali o all'ampliamento, all'ammodernamento, all'aggiornamento, alla ristrutturazione ed alla riconversione di complessi aziendali già esistenti, siano essi costituiti in forma di aziende individuali, artigianali, piccole e medie imprese ed industriali;
- gestire servizi di pianificazione e sviluppo di sistemi informativi e gestionali, dell'office automation e dell'office management;
- sistemi e servizi informatici e telematici, compresa la logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso e la locazione di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed attrezzature d'ufficio e d'azienda, nonché la produzione di programmi per il perseguimento dei migliori risultati aziendali;
- produrre editoriali, brochure, opuscoli, pubblicazioni anche on-line e stampati in genere;
- gestire servizi di e-commerce elettronico, reti telematiche, piattaforme di comunicazione e di formazione, attività di assistenza tecnica, organizzativa e commerciale;
- offrire attività di progettazione, pianificazione e realizzazione di software e

quant'altro utile alla conduzione dell'oggetto sociale;

- progettare e gestire interventi e/o progetti mirati all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, con particolare riguardo a quelle vittime di violenza e/o fragili;
- progettare e gestire progetti, attinenti lo sviluppo delle attività della compagine sociale, attraverso bandi europei, nazionali, regionali e comunali, anche tramite la costituzione e/o partecipazione ad A.T.S. e/o A.T.I. (associazioni di scopo e/o d'impresa);
- attivare servizi formativi anche attraverso l'utilizzo di spin-off e la creazione di start-up per le imprese cooperative e non operanti nel settore dei beni confiscati; attività di supporto allo sviluppo territoriale; consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo; consulenza giuridico contrattuale e legale; elaborazione Business planning, fund raising, crowdfunding;
- curare l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, quali i tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n° 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n°663, gli emarginati sociali e quanto altro rientrando nella categoria delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione vigente;
- gestire servizi per l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, i quali verranno attuati anche tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali, come previsto dalla legge 109 del 1996, e s. m. ed i., sui beni confiscati alla mafia per uso sociale;
- collaborare e stipulare convenzioni, protocolli e lettere di intenti con le forze economiche, produttive e sociali, incluse le cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla Cooperativa;
- gestire servizi per l'attività parascolastica, extrascolastica ed interscolastica nonché servizi di appoggio alle unità didattiche, alle scuole di ogni ordine e grado, ai poli universitari come, ad esempio, traduzioni, insegnamento delle lingue straniere, laboratori linguistici, etc.;
- gestire servizi organizzativi e logistici per manifestazioni, spettacoli, convegni, tavole rotonde, seminari, incontri, dibattiti, etc. per temi di interesse collettivo;
- gestire servizi di orientamento, mentoring e tutoring sui problemi del lavoro, anche sulla sicurezza, a mezzo di convegni e seminari di studio, tavole rotonde ecc. che consentano il rapporto organizzato tra istituzioni scolastiche, il territorio e l'accesso all'università anche mediante la produzione di materiale audiovisivo atto allo scopo sociale;
- gestire servizi e attività di socializzazione, educativi, sportivi e ricreativi, socio-psico-pedagogici, socio-assistenziali e socio-sanitari per offrire un'ampia gamma di offerte agli utenti, nonché l'utilizzazione di attrezzature e materiali idonei per lo sviluppo di tutte le attività sociali, sportive, ricreative e didattiche in genere.

In particolare, la Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali plurimi, potrà ancora:

1. Promuovere, coordinare e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, attività di progettazione, educazione, formazione, orientamento ed informazione rivolti sia ai soci che a soggetti esterni;

2. Promuovere, realizzare, organizzare e disciplinare attività a favore delle persone socialmente deboli e svantaggiate, per il superamento di ogni forma di emarginazione, di pregiudizio di carattere sociale;
3. Realizzare e promuovere azioni di innovazione sociale, in particolare azioni di orientamento e informazione mirate alla diffusione della cultura imprenditoriale e delle start-up, alla ricerca di talenti, alla divulgazione di idee di impresa per favorire la creazione e lo sviluppo di nuove attività di successo, al supporto alle imprese nello sviluppo di capacità di ricerca e innovazione favorendo la cooperazione con gli attori della ricerca, alla conoscenza di opportunità di mercato, alla legislazione europea e alle politiche e ai programmi rilevanti per le imprese.
4. Promuovere, coordinare e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, progetti, manifestazioni, eventi ed iniziative nell'ambito delle attività prefissate, per la valorizzazione delle persone svantaggiate e/o disagiate o comunque diversamente abili;
5. Favorire, a beneficio prioritariamente dei propri soci l'accesso ad attività di aggiornamento tecnico-professionale teorico e di settore; svolgere, anche direttamente, attività di assistenza tecnica; fornire consulenza e tutti quei servizi, tecnici e amministrativi, che possano rendere maggiormente efficiente l'organizzazione aziendale e i processi produttivi; promuovere iniziative di acquisto collettivo di strumenti, materiali, mezzi e strumenti di produzione e di altre dotazioni e pertinenze;
6. Operare in sinergia agli altri Enti del Terzo Settore, con Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, con la rete delle associazioni di categoria del settore educativo e socio-assistenziale e sanitario, con le realtà del Terzo Settore, con le associazioni territoriali e le Aziende impegnate sui temi del sociale e del Terzo settore in genere;
7. Chiedere in concessione, gestire e riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili e loro pertinenze, confiscati alla criminalità organizzata, ivi comprese le imprese di natura giuridica affini ed attinenti all'oggetto della società cooperativa;
8. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e partecipare a fondi professionali e interprofessionali;
9. Dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori.
10. Provvedere alla realizzazione e messa in opera dei lavori e dei servizi inerenti gli scopi sociali, partecipando con offerte ad appalti, gare, licitazioni private, affidamenti e/o stipulando convenzioni sia con committenza pubblica che privata;
11. Acquistare, prendere in affitto e gestire terreni, macchinari, attrezzature, strumenti, mezzi di trasporto e pertinenze varie idonee allo svolgimento delle attività sociali;
12. Acquistare o affittare, ottenere in uso o in concessione e gestire stabilimenti, capannoni industriali e locali in genere idonei allo svolgimento delle attività sociali;
13. Acquistare, anche all'estero, le materie prime, strumenti ed i materiali occorrenti per l'esecuzione delle attività sociali;

Infine, la cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, e territoriale, anche mediante la presentazione e/o la partecipazione a progetti e/o avvisi comunitari, statali, regionali, di enti locali nonché di banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro utile al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, potrà emettere strumenti finanziari con diritti di amministrazione, ad eccezione dei titoli di debito.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI E CATEGORIE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Nella Cooperativa sono ammesse le seguenti categorie di soci:

- **Soci operatori**, sono coloro che:

? concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

? partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci operatori persone fisiche di ambo i sessi appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori**: cioè persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

- **Soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

- **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico tra soci e Cooperativa dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c..

Possono, altresì, essere soci coloro che, pur non svolgendo attività attinente a quella esercitata dalla cooperativa, intendono effettuare conferimenti in denaro.

Tale categoria di "**soci sovventori**" ha le prerogative ed i limiti fissati dall'articolo 4 della legge 31 Gennaio 1992 n.59. Essa, nella ripartizione degli utili, ha diritto ad una remunerazione maggiorata percentualmente in più rispetto a quella spettante alle altre categorie dei soci.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 8

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui all'art.7.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, dal Consiglio di Amministrazione, solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

del socio appartenente alla speciale categoria, oltre i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento, l'Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 9 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
- se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di

ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 500,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a € 50,00 / cinquecento/00) all'atto della sottoscrizione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può

proporre opposizione nei termini stabiliti dal successivo art. 42.

ART. 12 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge quando:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge o contrattuali ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell' art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
8. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
9. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
10. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
11. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
12. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
13. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
14. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
15. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
16. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste dagli artt. 42 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

ART.18 SOCI SOVVENTORI

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

ART.19 (conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 100,00 ciascuna.

ART.20

(alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART.21 (deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART.22 (recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 23 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 24 CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di € 500,00 (cinquecento/00).
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 25 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 26 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 27 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 28 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) **Assemblea dei soci;**
- b) **Organo Amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione;**
- c) **Collegio sindacale – Sindaco Unico (qualora si verifichino i presupposti di legge);**

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 29 DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 30 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee possono essere tenute presso la sede sociale o in altro luogo, da indicarsi nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso affisso presso la sede sociale ovvero spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, Fax, PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, anche elettronico, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 31 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c., secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;
- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente - statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 32 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da

almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 33

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal rappresentante dell'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 34

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate. Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II

L'AMMINISTRAZIONE

ART. 35

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Organo Amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a 5. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'Organo Amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

L'Organo Amministrativo può essere rieletto.

ART. 36 **COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- redigere il bilancio sociale;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pgni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi

componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 37

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (se nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci (se eletti) e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 38

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui

attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Socio designato dall'Assemblea.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE – SINDACO UNICO

ART. 39

COMPOSIZIONE

Ove ritenuto necessario ovvero al verificarsi dei presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e ne designa altresì il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

In luogo del Collegio Sindacale può essere nominato un Revisore Legale.

ART. 40

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile.

ART. 41

MODALITA' DI ELEZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 42

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 43

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI **SCIoglimento – INSOLVENZA – LIQUIDAZIONE**

ART. 44 **SCIoglimento**

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 45 **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 46 **INSOLVENZA**

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 47 **MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII **CONTROVERSIE CON I SOCI**

Art. 48 **CLAUSOLA CONCILIATIVA E ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, gli aspiranti soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio cui li parti riportano.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti, potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei

nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44 BIS, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;
- c) le controversie relative all'ammissione di aspiranti soci e/o l'esclusione di soci dal novero della compagine sociale della Cooperativa;
- d) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

ART. 48 BIS ARBITRI E PROCEDIMENTI

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e/o tra quelli abilitati ai sensi di legge.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 48 TER ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata

quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 50

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni nonché le norme sulle imprese sociali, di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le disposizioni in materia di società a r.l.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: CIBELLA Alessandro

CIBELLA Maria Grazia

CIBELLA Antonio

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)

[illegible]